



**Tribunale di Milano
Sezione Esecuzioni Immobiliari di Milano**

VERBALE DI UDIENZA

Oggi 11/10/2023 alle ore 9.30, innanzi al GE dott.ssa Laura Cesira Stella sono comparsi:

per il creditore procedente [REDACTED] l'avv. [REDACTED] oggi sostituito dall'avv. [REDACTED]

per il creditore intervenuto [REDACTED] l'avv. [REDACTED]
[REDACTED] oggi sostituito dal funzionario [REDACTED]

per il creditore intervenuto [REDACTED] l'avv. [REDACTED] oggi sostituito
dall'avv. [REDACTED]

per il debitore [REDACTED] gli avv. [REDACTED]
[REDACTED]

nessuno compare per il debitore [REDACTED] né per il debitore [REDACTED]
[REDACTED]

Sono altresì presenti:

- il custode già nominato, avv. [REDACTED] in sostituzione dell'avv. Cristina Reina.

L'avv. [REDACTED] fa presente che l'immobile ancora invenduto (lotto 1) è gravato da ipoteca fondiaria, fatto per cui si può procedere alla vendita.

I legali di [REDACTED] rilevano quanto segue: dal documento di sintesi allegato al contratto di mutuo risultano clausole abusive e precisamente quella relativa agli interessi e quella relativa alla limitazione della facoltà di opporre eccezioni.

Le altre parti chiedono procedersi con la vendita del lotto 1.

[REDACTED] si rimette.

Il GE

Rilevato, quanto al decreto ingiuntivo opposto, che dalla documentazione acquisita in atti emerge che i sigg. [REDACTED] non possono essere qualificati quali consumatori, in quanto soci e [REDACTED] amministratori della società garantita.

Rilevato invece che essere invece qualificata quale consumatrice [REDACTED], soggetto che non risulta aver detenuto partecipazioni nella società garantita.

Ritenuto pertanto, esaminata la fideiussione, che debba essere dato avviso a [REDACTED] della possibilità di proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo non opposto, considerato il tenore della sentenza delle Sezioni Unite 9479/2023; tale sentenza, in ottemperanza al principio di effettività della tutela del Consumatore di cui alla direttiva 93/13 e all'art. 19 TUE, consente al consumatore di poter rimettere in discussione l'accertamento implicito proponendo opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. entro il termine di quaranta giorni indicato dal Giudice dell'Esecuzione al fine di fare valere esclusivamente l'eventuale abusività delle clausole del contratto concluso con il professionista che incidano sulla esistenza e/o sulla quantificazione del credito oggetto del decreto ingiuntivo azionato; il GE deve dare avviso al consumatore della possibilità di proporre opposizione tardiva, sia che rilevi, sia che non rilevi la presenza di clausole abusive nel contratto posto a base del ricorso monitorio;

P.Q.M.

AVVISA il debitore esecutato [REDACTED] che:

- laddove abbia concluso il contratto di cui in premessa come consumatore, potrà, a mezzo di difensore, proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. - per far valere esclusivamente l'eventuale abusività delle clausole del contratto concluso con il professionista che incidano sulla esistenza e/o sulla quantificazione del credito oggetto del decreto ingiuntivo azionato - dinanzi all'ufficio giudiziario che ha emesso il decreto ingiuntivo nel termine di 40 giorni decorrente dalla notifica del presente provvedimento;
- ove non eserciti tale facoltà nel termine assegnato, gli sarà preclusa ogni contestazione relativa al credito portato dal decreto ingiuntivo di cui in premessa;

DISPONE

che il creditore [REDACTED] notifichi al debitore esecutato [REDACTED] ex art. 137 e ss. c.p.c., non essendo quest'ultimo costituito nella presente procedura, il presente avviso unitamente al decreto ingiuntivo, al contratto e agli altri allegati a suo tempo depositati con il ricorso monitorio entro il termine di 60 giorni decorrenti da oggi, depositando la prova dell'avvenuta notifica nel fascicolo;

Rilevato peraltro che l'immobile ancora invenduto (lotto 1) è gravato da ipoteca fondiaria in favore di [REDACTED] (oggi [REDACTED]), avendo i sigg. [REDACTED] stipulato contratto di mutuo fondiario;

esaminato tale contratto e non ravvisando allo stato clausole ostative alla vendita del bene, facendo valere [REDACTED] – oggi [REDACTED] – un credito per capitale residuo ed interessi ed eventualmente dovendosi discutere le contestazioni sulle clausole relative agli interessi in sede distributiva;

DISPONE

che il Professionista delegato proceda, quanto al lotto 1, nelle attività di vendita delegate, come da provvedimento del 12.4.2023.

Il GE

dott.ssa Laura Cesira Stella